



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico
ORDINANZA N.19/2014

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Cesenatico;

- VISTO:** il decreto legislativo 18.07.2005, n.171, recante il codice della nautica da diporto;
- VISTO:** il D.M. 29.07.2008 n.146 "Regolamento di Attuazione del Codice della nautica da diporto;
- VISTA:** la Legge 08 luglio 2003 n° 172, concernente disposizioni sulla nautica da diporto e sul turismo nautico;
- VISTO:** il decreto Interministeriale 26 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.88 del 15 aprile 2013 "Definizione delle modalita' di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attivita' di noleggio occasionale di unita'da diporto"
- VISTO:** il D.M. 26 gennaio 1960 "Disciplina dello sci nautico";
- VISTO:** il Dispaccio del Ministero della Marina Mercantile - D.G. Naviglio n°260142 del 20 febbraio 1993, relativo "Applicazione del D.M. 26 gennaio 1960, modificato con D.M. 15 luglio 1974, concernente la disciplina dello sci nautico";
- VISTO:** il Dispaccio n° 20196/S in data 15 maggio 1984 del Ministero della Marina Mercantile - D.G. del Naviglio, relativa alla sicurezza della navigazione delle tavole a vela "windsurf";
- VISTA:** la Circolare n° 254 serie II del Ministero della Marina Mercantile - D.G. del Demanio Marittimo e dei Porti del 19 luglio 1989, relativa "Utilizzazione di aree demaniale marittime e specchi acquei - paracadutismo ascensionale in mare";
- VISTI:** i Dispacci n° 261598 e n° 260258 rispettivamente in data 02 agosto 1994 e 20 febbraio 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, relativi all'utilizzo delle unità da diporto denominate acquascooter e/o moto d'acqua;
- VISTO:** il Dispaccio n° 260520 in data 19 marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - D.G. del Naviglio - Divisione VI Nau/Dip, relativo al "Traino sci nautico per conto terzi";
- VISTO:** il Dispaccio n°51241 in data 31 maggio 2014 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Reparto II ufficio 2 relativo all'utilizzo dei dispositivi denominati Jetlev Flyer, Flyboard ed altri a questi assimilabili;
- VISTO:** il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) approvato con Legge 27 dicembre 1977, n° 1085;
- VISTO:** il Dispaccio n° 260268 in data 10 marzo 1993, del Ministero Marina Mercantile concernente la circolazione delle unità da diporto durante la stagione balneare;
- VISTO:** il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 recante il "Testo unico sull'Ambiente", e ss.mm. e ii.;
- VISTA:** la Circolare 14 aprile 1997 n° 262584 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTA:** l'ordinanza n°10/09 in data 30.03.2009 della Capitaneria di Porto di Rimini disciplinante i limiti di navigazione rispetto alla costa;
- VISTE:** le prescrizioni di sicurezza per la circolazione delle unità da diporto durante la stagione estiva, contenute nell'ordinanza che disciplina l'attività balneare;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 09 febbraio 2012, n° 4 sulla disciplina della pesca marittima e il Regolamento approvato con D.P.R. 02 ottobre 1968 n° 1639;
- RITENUTO:** necessario disciplinare l'attività di: locazione e noleggio delle unità da diporto utilizzate anche in attività ricreative e turistiche locali, nonché la navigazione delle tavole a vela, delle tavole con aquilone e dei dispositivi denominati S.U.P., le attività subacquee organizzate (diving), oltre alla navigazione diportistica nel porto e nelle acque del Circondario di Cesenatico;
- RITENUTO:** necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, senza pregiudizio per il libero svolgimento delle attività diportistico/balneare in acqua;

ORDINA

Articolo 1 **(Premessa)**

E' approvato e reso esecutivo l'annesso **“REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CESENATICO”**.

Articolo 2 **(Sanzioni)**

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
2. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito ai sensi degli artt. 53 e seguenti del Codice della Nautica da diporto (D. Lgs. 171/2005 in premessa richiamato), e/o, ove applicabile, ai sensi dell'art.1164 del Codice della Navigazione.

Articolo 3 **(Disposizioni finali)**

1. Ai fini della presente Ordinanza per unità da diporto valgono le definizioni di cui al Decreto Legislativo 18.07.2005, n.171, recante codice della nautica da diporto.
2. E' fatto rinvio, per ulteriori aspetti afferenti l'esercizio delle attività diportistiche, all'Ordinanza n. 10/2009 della Capitaneria di Porto di Rimini, disciplinante i limiti di navigazione rispetto alla costa, all'Ordinanza di sicurezza Balneare vigente e, per gli aspetti relativi alle funzioni amministrative conferite, alle disposizioni emanate dalla Regione Emilia Romagna in materia di demanio marittimo. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e in particolare al Decreto legislativo 18.07.2005, n.171, recante codice della nautica da diporto, al D.M. 29.07.2008 n.146 “Regolamento di Attuazione del Codice della nautica da diporto e al Decreto Ministeriale 10.05.2005, n.121, recante regolamento sull'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto;
3. E' abrogata l'ordinanza n°11/2010 del 10.05.2010 ed ogni altra precedente disposizione in contrasto o, comunque, incompatibile con la presente ordinanza.

Cesenatico, lì 16/06/2014

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Stefano LUCIANI

INDICE
REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL
CIRCONDARIO MARITTIMO DI CESENATICO

CAPO I - NORME GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

CAPO II - SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLA A VELA

CAPO III - NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF)

CAPO IV - KITE SURF (TAVOLE CON AQUILONE)

CAPO V - TRAINO DI BANANA BOAT E PICCOLI GOMMONI

CAPO VI - SCI NAUTICO

CAPO VII - PARACADUTISMO ASCENSIONALE

CAPO VIII - NAVIGAZIONE DEGLI ACQUASCOOTERS, MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI

**CAPO IX - UTILIZZO DEI JETLEV FLYER, FLYBOARD E DISPOSITIVI A QUESTI
ASSIMILABILI**

**CAPO X - LOCAZIONE E NOLEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO UTILIZZATE PER
FINALITA' RICREATIVE E TURISTICHE LOCALI**

CAPO XI - ATTIVITA' SUBACQUEE ORGANIZZATE

CAPO XII - PRESCRIZIONI TEMPORALI

ALLEGATI A,B,C,D,E,F.

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CESENATICO

CAPO I NORME GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Articolo 1

(Navigazione all'interno dei porti, foci dei fiumi e rade nelle acque del Circondario)

1. All'interno del porto di Cesenatico, e alle foci dei fiumi e degli altri corpi idrici superficiali ricadenti nel Circondario Marittimo di Cesenatico, le navi, imbarcazioni e natanti da diporto devono navigare con la massima prudenza, nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo del mezzo nautico (salvo in caso di forte corrente contraria o particolari condizioni meteorologiche, la velocità non deve essere superiore a 3 nodi).
2. Le unità da diporto in entrata ed in uscita dal porto devono mantenere la dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura, mantenere la minima velocità, e tenere presente che la precedenza spetta comunque allo scafo in uscita.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 27.12.1977 n°1085 - norme per evitare gli abbordi in mare, è fatto espresso divieto a tutte le unità da diporto, così come definite dalla vigente normativa, di:
 - a. Ormeggiare ai segnalamenti marittimi (gavitelli, boe luminose, mede, ecc..) o comunque presso boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione;
 - b. Effettuare evoluzioni inutili e/o intralciare il libero e sicuro transito delle unità in entrata/uscita dal porto, o dalle foci dei fiumi, evitando al contempo spostamenti d'acqua e/o onde pericolose per le eventuali unità all'ormeggio o in transito;
 - c. Ormeggiare presso le banchine prospicienti gli impianti fissi di erogazione di combustibile ubicati in tutta l'area portuale, se non per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di rifornimento;
4. Le unità da diporto ormeggiate nel porto e negli approdi del Circondario Marittimo di Cesenatico devono essere permanentemente custodite da persone/membri dell'equipaggio, individuati dal Comandante/proprietario dell'unità, o da dipendenti dei gestori delle aree in concessione, le quali devono esser in grado di fronteggiare qualsiasi emergenza;
5. L'alaggio e varo delle unità da diporto presso aree non in concessione, nel porto di Cesenatico e nelle foci dei fiumi del Circondario Marittimo di Cesenatico deve avvenire previa comunicazione all'Autorità Marittima.
6. E' vietato ostruire l'accesso agli scivoli pubblici, impedendo l'alaggio e varo delle unità.
7. L'attività di locazione/noleggio di natanti da diporto per finalità ricreative/turistiche è disciplinata dalle norme del presente Regolamento.
8. **A tutte le unità da diporto, come definite dalla vigente normativa, salvo che non sia diversamente previsto dagli altri Capi del presente Regolamento, è inoltre vietato:**
 - a) **Sostare ed ormeggiare alla fonda nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura del porto.**
 - b) **Avvicinarsi e mantenersi:**
 - i) **a meno di 300 metri dalle navi militari, nazionali ed estere, alla fonda;**
 - ii) **a meno di 100 metri dai segnali che indicano la presenza di subacquei;**
 - iii) **a meno di 500 metri dalle piattaforme;**

Nel corso della stagione balneare, così come temporalmente definita dalla pertinente Ordinanza Balneare della Regione, la fascia di mare sino a 500 metri dalla costa è interdetta alla navigazione a motore ed a vela, secondo quanto disposto dall'Ordinanza n°10/2009 del 31.03.2009 della Capitaneria di porto di Rimini, alla quale si rimanda integralmente per tutti gli aspetti sottesi alla navigazione rispetto alla costa ed in prossimità di essa.

Articolo 2
(Divieti e obblighi)

1. All'interno del porto di Cesenatico, e delle foci dei fiumi del Circondario è vietato effettuare:
 - a. la balneazione;
 - b. allenamenti sportivi di qualsiasi genere;
 - c. gare natatorie, di canottaggio, veliche, motonautiche e sci nautico;
 - d. navigazione con qualsiasi unità a remi.
2. I trasferimenti di unità a vela sprovviste di motore verso la zona di allenamento/regata, ovvero fuori dal porto di Cesenatico e dalle foci dei fiumi del Circondario, devono avvenire in convoglio, a vela abbassata ed a rimorchio, in massima sicurezza, di unità a motore.

Articolo 3
(Tutela delle acque del Circondario e Prevenzione incendio)

1. Nel porto e nelle acque del Circondario Marittimo di Cesenatico è vietato:
 - a. Versare in mare idrocarburi o miscele di idrocarburi, comprese le acque di sentina con residui oleosi;
 - b. Usare detersivi o detergenti non biodegradabili per il lavaggio delle unità da diporto qualora tale uso comporti lo sversamento in mare di tali sostanze;
 - c. Gettare in mare materiale di qualsiasi genere.
2. Gli oli esausti le batterie esauste nonché i rifiuti di bordo dovranno essere conferiti a ditte specializzate nella raccolta, avvalendosi anche degli appositi contenitori all'uopo predisposti dagli Enti competenti e/o concessionari, in rispetto della vigente normativa in materia ambientale.
3. E' vietato alle unità da diporto effettuare travasi e/o conservare a bordo, durante la sosta nel porto e negli approdi del Circondario Marittimo di Cesenatico, carburante in quantitativo superiore a quello contenuto nei serbatoi in dotazione.
4. Durante le operazioni di rifornimento, i mezzi e le sistemazioni antincendio di bordo devono essere pronti all'uso, con divieto di fumare e generare fiamme e/o scintille e mantenendo i motori spenti ed arieggiando il vano motore per evitare accumulo di eventuali gas/vapori.
5. il rifornimento del carburante delle unità da diporto deve essere effettuato esclusivamente presso gli impianti fissi di erogazione esistenti negli ambiti portuali ovvero negli approdi in concessione, a norma dell'Ordinanza n° 25/2006 in data 07 agosto 2006 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico.

CAPO II
SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLA A VELA

Articolo 4
(Definizioni)

Ai fini del presente Capo per <<scuola di vela>> si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile; per <<scuola di tavola a vela>> si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione ai fini della condotta di tavole a vela "windsurf" e "kitesurf".

Articolo 5
(Prescrizioni e divieti)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente le predette scuole dovranno essere munite delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
2. L'uso dei suddetti natanti è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
3. L'istruzione in mare degli allievi partecipanti deve avvenire:
 - a. in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate;
 - b. con l'ausilio di un'imbarcazione ad idrogetto, o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi, pronta a dare assistenza in sicurezza. La medesima unità può transitare nella zona di mare entro i 500 metri dalla costa, e al di fuori degli appositi corridoi di lancio, esclusivamente in caso di emergenza al fine di prestare soccorso/assistenza.
4. Tutte le persone a bordo dei natanti/tavole a vela dovranno indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto, mentre coloro che utilizzano il Kitesurf dovranno indossare, in aggiunta, anche un idoneo casco protettivo.

CAPO III
NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF)

Articolo 6
(Prescrizioni e divieti)

1. L'utilizzo delle tavole a vela (windsurf) è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. Le tavole a vela (windsurf) sono autorizzate alla navigazione solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate favorevoli. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare, nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura del porto e delle foci dei fiumi del Circondario Marittimo di Cesenatico, ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura, nonché dalle strutture off-shore;
 - b) Ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - c) All'interno del porto e lungo le rotte di accesso al medesimo;
 - d) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - e) oltre 1(uno) miglio dalla costa;
 - f) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

Articolo 7
(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. L'età minima per la conduzione delle tavole a vela (windsurf) è di 14 anni compiuti, o di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela.
2. Coloro che esercitano l'attività di "windsurf" devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.
3. L'uso del windsurf o kitesurf per conto terzi da parte di Società sportive e sodalizi, e comunque non con finalità di lucro, è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.
4. Le persone che svolgono tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.
5. L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni danno a persone o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tale attività.
6. L'atterraggio e la partenza nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio autorizzati. In assenza dei corridoi le tavole a vela e similari, nella fascia di mare riservata alla balneazione hanno l'obbligo di procedere con vela ammainata.

CAPO IV
KITE SURF (tavole con aquilone)

Articolo 8
(limitazioni e divieti)

1. L'esercizio di Kite-Surf, è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'esercizio del Kite-Surf può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare, nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura del porto di Cesenatico e delle foci dei fiumi del Circondario Marittimo di Cesenatico ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura, nonché dalle strutture off-shore;
 - b) Ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - c) All'interno del porto e lungo le rotte di accesso al medesimo;
 - d) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - e) oltre 1(uno) miglio dalla costa;
 - f) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

Articolo 9 (Condizioni per l'esercizio)

1. L'età minima per l'esercizio del "Kite-Surf" è fissata a 16 anni;
2. E' fatto obbligo a coloro che esercitano il "KITE-SURF" di indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale e un caschetto di protezione di tipo ciclistico;
3. E' obbligatorio usare sistemi di sicurezza, montati sul KITE, che consentano al conduttore di sganciarsi ed abbandonarlo in casi estremi, e munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
4. E' obbligatorio collegare le cime (cd. linee) solo quando si decolla ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra;
5. E' vietato lasciare il KITE -SURF incustodito senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

Articolo 10 (Partenza e atterraggio)

1. Nelle zone vietate alla navigazione (entro 500 mt. dalla linea di battigia) la partenza e l'atterraggio dei natanti denominati Kite-surf devono essere obbligatoriamente effettuati attraverso appositi corridoi di lancio/atterraggio aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza: fronte a spiaggia minimo 30 mt. ad allargarsi fino ad una ampiezza di mt. 80 e ad una distanza dalla costa di mt. 100, ampiezza da mantenere costante fino al limite oltre il quale l'attività è consentita (ulteriori 400 metri);
 - b) devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 500 metri dalla linea di battigia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra;
 - c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
 - d) per agevolare l'individuazione dei corridoi in fase di atterraggio sugli ultimi gavitelli esterni al limite dei 500 metri dovranno essere posizionate bandierine di colore bianco.
2. La partenza e l'atterraggio negli appositi corridoi di lancio previsti dal comma 1 del presente articolo devono avvenire con la tecnica del **body drag**, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di mt. 100 dalla battigia. Tale limite dovrà essere idoneamente segnalato con boe di colore giallo.

L'installazione dei corridoi di lancio per l'arrivo e la partenza delle unità denominate "KITE SURF" è subordinata all'autorizzazione dei comuni territorialmente competenti.
3. Nei 100 mt. sopra citati è consentito il transito di un Kitesurf per volta, con precedenza ai mezzi in rientro.

Articolo 11 (Regole per prevenire gli abbordi in mare)

1. Quando due unità "KITE-SURF" navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra-vento deve dare la precedenza sollevando il kite, e quella sotto-vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kite;
2. Quando due unità "KITE-SURF" procedono nella stessa direzione, quella sopra-vento dà la precedenza a quella sotto-vento sollevando il kite e rallentando;
3. Quando un'unità "KITE-SURF" incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando e ciò a prescindere dalle mure.

CAPO IV
SUP (STAND UP PADDLE)
(Tavole a remi)

Articolo 12
(limitazioni e divieti)

1. L'utilizzo dei SUP, è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'utilizzo dei SUP può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare, nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura del porto e delle foci dei fiumi del Circondario Marittimo di Cesenatico ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - b) Ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - c) All'interno del porto e delle foci dei fiumi del Circondario Marittimo di Cesenatico, e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - d) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - e) Oltre 1000(mille) metri dalla costa;
 - f) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

Articolo 13
(Condizioni per l'esercizio)

1. L'età minima per la conduzione delle tavole a remi (SUP) è di 14 anni compiuti, o di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela.
2. È fatto obbligo, per l'utilizzatore di tavola SUP, di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, qualora si navighi all'esterno dell'area riservata alla balneazione.
3. La navigazione con tavola SUP all'interno della zona destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata;
4. il conduttore di tavola SUP dovrà porre la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, ed interrompendo comunque la navigazione quando le condizioni di vento e corrente non gli consentono di manovrare pienamente il dispositivo.
5. La navigazione con tavola SUP nella zona di balneazione deve svolgersi con velocità minima, e comunque compatibile con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua.

Articolo 14
(Partenza e atterraggio)

1. La partenza e l'atterraggio può avvenire presso un qualsiasi punto dell'arenile di giurisdizione, con l'esclusione delle aree dove vigano divieti espliciti in forza di altri provvedimenti, e comunque in massima sicurezza ad e a debita distanza da bagnanti.

Articolo 15

(Regole per prevenire gli abbordi in mare)

1. il SUP, in quanto mezzo idoneo ad essere usato come mezzo di trasporto sull'acqua, rientra nel campo di applicazione della COLREG 72, e pertanto la navigazione dovrà avvenire secondo quanto prescritto da tale Regolamento.

CAPO V

TRAINO DI BANANA BOAT E PICCOLI GOMMONI

Articolo 16

(Prescrizioni e divieti)

1. L'uso a traino di banana boat e di piccoli gommoni è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'esercizio dell'attività di traino di banana Boat e piccoli gommoni può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate favorevoli e nella fascia di mare compresa fra i 500 metri e 1 (uno) miglio dalla costa. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare nella fascia dei 500 metri dalla battigia, nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura del porto e delle foci dei fiumi del Circondario Marittimo di Cesenatico, ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - b) Ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - c) All'interno del porto di Cesenatico e lungo le rotte di accesso al medesimo;
 - d) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - e) Oltre 1(un) miglio dalla costa;
 - f) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

Articolo 17

(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio dell'attività di banana boat e traino di piccoli gommoni è subordinato inoltre all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) L'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 500 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque, ove possibile in base alle condizioni meteo marine in atto, non superiore ai 3 (tre) nodi;
- b) Il conducente delle unità trainanti dovrà avere almeno 18 anni, essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo) e dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;
- c) Il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.M. 29 Luglio 2008 n° 146 e, comunque, dovrà essere dotato di una gaffa, di un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di una

cassetta di pronto soccorso. Dovrà essere munito di dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore, d'idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso;

- d) L'unità impegnata nell'attività di traino non potrà trainare più di un galleggiante per volta, né svolgere altre attività contemporaneamente;
- e) Le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
- f) La distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio;
- g) E' vietato a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l'unità impegnata nell'attività considerata, nonché effettuare evoluzioni tali da costringere l'unità trainante a compiere brusche e repentine manovre o variazioni di rotta e velocità. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
- h) Analogo divieto è posto in capo all'unità trainante che dovrà porre la massima attenzione nella navigazione mantenendo una rotta adeguata ed evitando ogni tipo di manovra brusca e repentina, tale da mettere in pericolo persone e/o cose;
- i) Qualora l'esercizio dell'attività di traino del galleggiante venga svolto per conto terzi, l'esercente deve munirsi delle autorizzazioni all'uopo necessarie, anche ai fini demaniali marittimi e di ormeggio in prossimità della battigia;
- j) Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

CAPO VI

SCI NAUTICO

Articolo 18

(Limitazioni e divieti)

- 3. L'esercizio dello sci nautico, disciplinato dal D.M. 26 gennaio 1960 integrato dal D.M. 15 luglio 1974, è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
- 4. L'esercizio dell'attività dello sci nautico può essere effettuata solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate favorevoli. Alle unità che effettuano tale attività è fatto assoluto divieto di navigare nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura del porto di Cesenatico e dalle foci dei fiumi del Circondario Marittimo di Cesenatico ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - b) Ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - c) All'interno del porto e lungo la rotta di accesso al medesimo;
 - d) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - e) Oltre 1(uno) miglio dalla costa;
 - f) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

Articolo 19
(Condizioni per l'esercizio)

1. La pratica dello sci nautico è subordinata all'osservanza delle condizioni sotto prescritte:
 - a) Il conduttore delle unità utilizzate per lo sci nautico dovrà essere munito di idonea patente nautica, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità;
 - b) Il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
 - c) Il conduttore dovrà avere almeno 18 anni compiuti;
 - d) Lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni compiuti;
 - e) L'unità impiegata in tale attività che imbarca i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 500 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio autorizzati, alla velocità minima di governo (ove possibile inferiore a 3 nodi);
 - f) L'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso, dovrà essere inoltre munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - g) Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
 - h) La partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge;
 - i) E' vietato a qualsiasi unità seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori;
 - j) Analogamente l'unità trainante non dovrà effettuare manovre brusche e repentine, con cambi improvvisi di velocità e rotta, mantenendo tali parametri adeguati per evitare danni a persone e/o cose;
 - k) Ciascuna unità potrà trainare soltanto una persona per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (come ad es. paracadutismo, pesca ecc.);
 - l) Il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di sicurezza (D.M. 29 luglio 2008, n. 146) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione, e di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 25 metri;
 - m) Durante lo sci nautico, lo sciatore dovrà indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa;
 - n) Qualora lo sci nautico venga svolto per conto terzi, l'esercente deve munirsi delle autorizzazioni necessarie, anche ai fini demaniali marittimi, per l'ormeggio in prossimità della battigia.
2. Le persone che svolgono tale attività sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, dovendosi intendere l'Autorità Marittima, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.
3. L'esercizio dello sci nautico, per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole di sci nautico e sodalizi, indipendentemente dalle finalità di lucro, è comunque subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.

CAPO VII
PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Articolo 20
(Limitazioni)

1. L'esercizio del paracadute ascensionale, è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'esercizio dell'attività di paracadute ascensionale può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura del porto e delle foci dei fiumi del Circondario Marittimo di Cesenatico ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - b) Ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - c) All'interno del porto di Cesenatico e lungo la rotta di accesso al medesimo;
 - d) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - e) Oltre 1(uno) miglio dalla costa;
 - f) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

Articolo 21
(Condizioni per l'esercizio)

La pratica del paracadutismo ascensionale è inoltre subordinata all'osservanza delle condizioni sottoelencate:

- a) Il conduttore delle unità trainanti deve essere in possesso di idonea patente nautica, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità; lo stesso dovrà comunque essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
- b) Il conduttore dovrà avere almeno 18 anni compiuti;
- c) La persona trainata dovrà avere almeno 14 anni compiuti;
- d) L'unità impiegata dovrà oltrepassare il limite dei 500 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio autorizzati, e procedendo alla minima velocità di governo (ove possibile non superiore a 3 nodi);
- e) L'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; il mezzo nautico dovrà essere inoltre munito di dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
- f) Durante l'esercizio del paracadutismo è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità, e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
- g) L'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale dovrà essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; tale verricello dovrà inoltre essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
- h) Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;

- i) Le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia;
- j) La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);
- k) Il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36.3.mt);
- l) E' vietato a qualsiasi unità da diporto seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre unità intente nell'attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tali da poter investire il paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo;
- m) Analogamente l'unità trainante dovrà porre la massima attenzione alla navigazione, mantenendo rotta e velocità adeguate, evitando manovre brusche e repentine, che possano arrecare pericolo o danno a persone o cose;
- n) L'unità potrà trainare soltanto una persona munita di paracadute per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (come ad esempio sci nautico, pesca ecc.);
- o) Il mezzo nautico trainante dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di Sicurezza (D.M. 29.07.2008 n. 146) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una adeguata cassetta di pronto soccorso, e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 25 metri;
- p) Durante lo svolgimento della predetta attività, è fatto obbligo al paracadutista di indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) del tipo conforme alla normativa in vigore, ovvero una muta galleggiante, e la sua imbracatura dovrà essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta all'occorrenza, una immediata liberazione;
- q) Qualora l'attività venga svolta per conto terzi, l'esercente deve munirsi delle autorizzazioni necessarie, anche ai fini demaniali marittimi, per l'ormeggio in prossimità della battigia;
- r) Le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, pertanto l'Autorità Marittima è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività;

CAPO VIII
NAVIGAZIONE DEGLI ACQUASCOOTERS, MOTO D'ACQUA
E MEZZI SIMILARI

Articolo 22
(Limitazione alla navigazione)

1. La navigazione degli acquascooters, moto d'acqua e dei mezzi simili, è subordinata, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. La navigazione degli acquascooters, moto d'acqua e dei mezzi simili, può essere effettuata solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate favorevoli. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare, nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura del porto e delle foci dei fiumi del Circondario Marittimo di Cesenatico, ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - b) Ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - c) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - d) Oltre 1(uno) miglio dalla costa;
 - e) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.
 - f) nell'ambito del porto di Cesenatico e dei canali del Circondario, se non con rotte dirette necessarie all'arrivo o alla partenza, o a raggiungere gli impianti di distribuzione del carburante, e comunque alla minima velocità di governo (non superiore a 3 nodi).
3. In navigazione in entrata/uscita dal porto e dai canali, in ragione della maggiore capacità di manovra, gli acquascooter, oltre a mantenere la dritta e navigare alla minima velocità consentita, dovranno obbligatoriamente dare la precedenza a tutte le altre unità in transito.

Articolo 23
(Prescrizioni)

1. Per la condotta degli acquascooter è obbligatoria la patente nautica;
2. Durante la navigazione, i conduttori e le persone imbarcate dovranno obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga e un casco protettivo di tipo ciclistico o di quelli prescritti della Federazione Italiana Motonautica;
3. Gli scooters acquatici dovranno essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling* (blocca-sterzo con ritorno automatico).
4. Durante la navigazione il pilota e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida.

Articolo 24
(Condizioni per l'esercizio)

1. Le persone che svolgono attività con acquascooter, sia ai fini di lucro che non, saranno direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; l'Autorità Marittima è da intendersi pertanto espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno arrecato a persone o cose, derivante dall'esercizio di tale attività.
2. Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica.
3. Durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza degli scooter acquatici devono avvenire solo attraverso gli appositi corridoi di lancio/atterraggio autorizzati, ed alla velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai tre nodi.

CAPO IX
UTILIZZO DEI JETLEV FLYER, FLYBOARD
E DISPOSITIVI A QUESTI ASSIMILABILI

Articolo 25
(Criteri generali, obblighi e divieti)

L'utilizzo dei dispositivi denominati Jetlev flyer, flyboard e mezzi simili è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

Valgono, inoltre, le seguenti prescrizioni:

1. L'utilizzo dei dispositivi è subordinato al possesso della patente nautica. È fatto salvo, per il Flyboard, il caso in cui a bordo della moto d'acqua alla quale è collegato il dispositivo sia presente un accompagnatore in possesso del titolo. In tal caso non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica;
2. Età minimo per l'utilizzo è 18 (diciotto) anni (come previsto per la patente nautica);
3. L'utilizzo dell'apparecchiatura è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteo-marine favorevoli ed assicurate;
4. L'attività può essere svolta solo in area opportunamente individuata ed a ciò autorizzata ai fini demaniali dal competente Comune; la stessa deve essere ben segnalata, con gavitelli di colore bianco/rosso/arancione, collocati sui quattro vertici esterni, il cui posizionamento deve tener conto anche di una fascia di sicurezza tutt'intorno dell'ampiezza di almeno 5 metri; tale area deve avere profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura;
5. In ogni caso il limite massimo di utilizzo in altezza è di metri 10 dalla superficie dell'acqua;
6. I limiti territoriali per l'utilizzo dell'apparecchiatura sono quelli previsti dall'articolo 27 comma 3 lettera c) del Decreto Legislativo 171 del 2005, unitamente a quanto disposto dall'articolo 56 del DM 146/08 ("distanza dall'unità madre").
7. È fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
8. È fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura.
9. Per la moto d'acqua alla quale è asservito il dispositivo valgono le prescrizioni di sicurezza previste nel capo precedente, oltre a quelle del presente articolo ove applicabili.
10. E' comunque vietato lo svolgimento dell'attività in prossimità di strutture fisse, scogliere, moli, pontili, per un raggio di 300 metri da essi; analoga distanza di 300 metri dovrà essere tenuta da altre unità in navigazione.

CAPO X
LOCAZIONE E NOLEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO UTILIZZATE PER FINALITA'
RICREATIVE E TURISTICHE LOCALI

Articolo 26
(Definizioni)

1. Per LOCAZIONE si intende il contratto con il quale una delle parti si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a far godere all'altra, per un periodo di tempo, l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore, il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.
2. Per NOLEGGIO di unità da diporto si intende il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte 1'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
3. Per NOLEGGIO OCCASIONALE s'intende l'attività effettuata secondo i dettami del decreto Interministeriale 26 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.88 del 15 aprile 2013, effettuabile esclusivamente con imbarcazioni e navi da diporto.

Articolo 27
(Criteri generali)

Alle unità da diporto impiegate in attività di noleggio si applica, per quanto non previsto nel presente capo, la specifica normativa di sicurezza contenuta nel Titolo III, Capo II, del Regolamento di Attuazione del Codice della nautica – D.M. 29.07.2008 n. 146.

Articolo 28

(Requisiti per lo svolgimento dell'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto per finalità ricreative e turistiche locali)

1. Per svolgere l'attività di noleggio/locazione di natanti da diporto per finalità ricreative e turistiche locali non è richiesta alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità marittima; gli esercenti tali attività dovranno essere iscritti presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo svolgimento delle attività medesime. Peraltro, chi intende effettuare detta attività deve, inoltre, munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti.
2. I soggetti interessati dovranno presentare all' Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico i seguenti documenti:
 - a) duplice comunicazione di inizio attività di noleggio/locazione, come da facsimile **allegato A** per locazione e noleggio di natanti a motore e a vela con arrivo e partenza dai corridoi di lancio; come da facsimile **allegato B** per locazione e noleggio di natanti a motore e a vela con arrivo e partenza da porti, darsene o altre idonee strutture; come da facsimile **allegato C** per locazione di mezzi cc.dd. "da spiaggia" a remi, a pedali o similari (canoe e sup);

- b) certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della Legge 445/2000;
- c) dichiarazione con la quale si manleva l'Autorità Marittima da ogni responsabilità derivante dall'attività praticata (**allegato D**). Copia della comunicazione, vistata dall'Autorità Marittima, dovrà essere conservata a bordo, unitamente alla polizza assicurativa (ove prevista), ed esibita ad ogni controllo da parte del personale militare della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera o delle Autorità di Polizia.

Articolo 29

(Norme per lo svolgimento dell'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto per finalità ricreative e turistiche locali)

1. Il locatore/noleggiante deve consegnare il natante in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.M. 29.07.2008 n.146, e coperto dall'assicurazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n° 209 e successive modifiche ed integrazioni. Gli esercenti l'attività dovranno, altresì, munirsi delle polizze assicurative a copertura e garanzia dei clienti fruitori di dette attività, nonché per responsabilità civile verso terzi. In caso di noleggio l'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.
2. Il noleggio/ locazione può essere effettuato dalle ore 08.00 alle ore 19.00 di ogni giorno con mare e tempo assicurati favorevoli.
3. Il noleggio/locazione è comunque vietato in caso di avverse condizioni meteo, ed il locatore/noleggiante in tal caso ha l'obbligo di segnalare, conformemente alle prescrizioni riportate nell'Ordinanza Balneare, la situazione di pericolo, issando 2 (due) bandierine rosse su apposito pennone, apponendo altresì adeguata segnaletica, posizionata in maniera ben visibile ed in lingua inglese, francese – tedesca e russa, con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – NOLEGGIO/LOCAZIONE SOSPESA CAUSA CONDIMENTEO AVVERSE”.
4. Per la condotta delle unità locate si applicano le norme previste dal titolo II del DM 29 Luglio 2008 n°146 “Regolamento attuazione al codice Nautica da diporto”.
5. Il locatore dovrà istruire il conduttore sulla normativa locale e nazionale vigente relativa alla navigazione e alla sicurezza dell'unità da diporto, e dovrà consegnare un vademecum su cui siano riportate le principali norme sulla nautica da diporto e sugli abbordi in mare.
6. I natanti privi di motore non possono essere affidati a persone di età inferiore ad anni 14. Il locatore/noleggiante ha facoltà di richiedere, all'atto della locazione/noleggio, apposita dichiarazione di capacità al nuoto.
7. I natanti a motore non possono essere locati/noleggiati a persone di età inferiore ad anni 16. Il locatore non può locare mezzi nautici per i quali è obbligatorio il possesso di patente nautica, a persone che non sono in possesso dell'abilitazione prevista.
8. Il locatore/noleggiante, qualora non munito del brevetto di bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, dovrà essere in possesso di attestazione o titolo comprovante il buon esito di un esame di nuoto e voga.
9. Gli scooter acquatici, le moto d'acqua e mezzi simili, devono essere dotati di un dispositivo telecomandato a distanza di spegnimento che il locatore deve azionare in caso di situazioni di pericolo.
10. Sugli scafi dei natanti da diporto impiegati nella locazione/noleggio devono essere riportati in un punto ben visibile gli elementi identificativi del locatore/noleggiante, nonché il numero massimo di persone trasportabili, mediante lettere adesive sullo scafo.
11. Ogni natante deve essere dotato di apposito avviso concernente il divieto di utilizzo improprio dello stesso nel periodo in cui non sia oggetto di locazione /noleggio; quanto precede allo scopo, in particolare, di scongiurare i pericoli connessi ad un utilizzo delle predette unità durante il

rimessaggio delle stesse lungo la battigia o nello specchio acqueo antistante la relativa postazione.

12. Il locatore /noleggiatore, deve annotare su apposito registro (disponibile per controlli da parte della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e dei competenti organi di Polizia) il numero delle unità noleggiate/locate, il giorno, l'ora d'inizio e di termine di detto utilizzo, le generalità complete con recapito telefonico di colui al quale viene affidato il natante, gli estremi della patente nautica, ove previsto, ed il numero del contratto stipulato.
 13. Il locatore è tenuto ad informare il conduttore del natante sulle vigenti norme di sicurezza nonché sulle norme della presente Ordinanza relative all'utilizzo dei natanti da diporto locati. Il locatario dovrà essere informato relativamente all'obbligo di rientrare subito a terra qualora dovessero peggiorare le condizioni meteorologiche, che all'inizio della locazione devono essere favorevoli.
 14. Il locatore /noleggiante di mezzi da spiaggia o la persona preposta al servizio di salvataggio deve sostare durante la propria attività presso la zona appositamente assegnata. Tale obbligo non vige qualora si effettui esclusivamente attività di locazione di tavole a remi (SUP) e canoe ed il loro utilizzo sia circoscritto alla fascia di mare riservata alla balneazione.
 15. Il locatore/noleggiante deve tenere sempre pronta all'uso un'idonea unità di salvataggio a motore in grado di prestare un tempestivo soccorso alle unità locate/noleggiate ed a tutte le persone imbarcate. L'unità dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste, ivi incluso un cavo da rimorchio.
 16. Nel caso in cui i mezzi locati/noleggiati siano esclusivamente mezzi da spiaggia a remi, a pedali o similari abilitati a navigare entro la zona riservata alla balneazione, l'unità di salvataggio dovrà essere costituita da un moscone a remi debitamente armato e immediatamente disponibile.
 17. La capacità di carico delle unità locate/noleggiate deve essere giudicata dal locatore/noleggiante in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, ai sensi del D.M. 29 luglio 2008 n° 146, per i natanti non omologati CE il numero delle persone trasportabili è determinato come segue:
 - a) per lunghezza fuori tutto fino a metri 3,50 n° 3 persone;
 - b) per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 3,51 e 4,50 n° 4 persone;
 - c) per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 4,51 e 6,00 n° 5 persone;
 - d) per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 6,01 e 7,50 n° 6 persone;
 - e) per lunghezza fuori tutto superiore tra metri 7,51 e 8,50 n° 7 persone;
 - f) Per lunghezza fuori tutto oltre gli 8,50 metri n°9 persone.
- Per le unità marcate CE il numero massimo di persone trasportabili è quello indicato nel manuale del proprietario e sulla targhetta del costruttore fissata sullo scafo. Per i natanti utilizzati in attività di noleggio non potrà comunque essere superato il numero massimo di 12 passeggeri escluso l'equipaggio.
18. Le unità a motore utilizzate in attività di noleggio, beneficiano del carburante agevolato e potranno richiedere il rilascio del libretto di controllo carburante ai sensi del D.M. 16 novembre 1995 n° 577.
 19. L'arrivo e la partenza delle unità locate/noleggiate, dato il divieto di navigazione nella zona riservata alla balneazione, per finalità ricreative e turistiche locali, dovranno avvenire solo attraverso gli appositi corridoi di lancio, qualora ciò avvenga al di fuori di porti, darsene o altre idonee strutture. Le domande di autorizzazione per l'installazione dei corridoi di lancio, sia prospicienti ad arenili in concessione che liberi, dovranno essere presentate agli Uffici Comunali del demanio così come previsto dalla Ordinanza Balneare in vigore.
 20. Il conduttore di natanti da diporto utilizzati con contratti di noleggio (cosiddetto skipper) deve essere in possesso di patente nautica corrispondente al tipo di navigazione dell'unità che si conduce.
 21. Salvo che quelli relativi ai mezzi da spiaggia, i contratti di locazione e di noleggio devono essere redatti per iscritto e tenuti a bordo in originale o copia conforme, così come richiesto dagli articoli 42 e 47 del Codice della nautica da diporto.

CAPO XI
ATTIVITA' SUBACQUEE ORGANIZZATE

Articolo 30
(Campo di applicazione)

1. Le presenti norme disciplinano l'esercizio delle attività subacquee effettuate da privati o associazioni a scopo turistico – sportivo, le attività subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi, nonché le attività di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo (diving) effettuate con natanti da diporto a fine di lucro.

Articolo 31

(Attività subacquee a scopo turistico - sportivo svolte da privati)

1. L'esercizio delle attività subacquee da parte di privati, a scopo turistico - sportivo non è soggetto ad alcuna autorizzazione, fermo restando l'osservanza degli articoli 34 e 35 del presente Regolamento.

Articolo 32
(Attività di diving)

1. Per svolgere l'attività di diving con natanti da diporto a scopo di lucro non è richiesta alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima; gli esercenti tali attività dovranno essere iscritti presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per lo svolgimento dell'attività medesima e munirsi di eventuali autorizzazioni, licenze e nulla osta di altre Amministrazioni previsti dalle vigenti norme.
2. I soggetti interessati a svolgere attività nelle acque del Circondario Marittimo di Cesenatico, dovranno presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico i seguenti documenti:
 - a) duplice comunicazione di inizio attività di diving, come da facsimile allegato A per attività diving di natanti da diporto con arrivo e partenza dai corridoi di lancio/atterraggio autorizzati; come da facsimile allegato B per attività di diving di natanti da diporto con arrivo e partenza dal porto, darsene o altre idonee strutture;
 - b) certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - c) dichiarazione con la quale si manleva l'Autorità Marittima da ogni responsabilità derivante dall'attività praticata (allegato D). Copia della comunicazione, vistata dall'Autorità marittima, dovrà essere conservata a bordo, unitamente alla polizza assicurativa, ed esibita ad ogni controllo da parte del personale militare della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera o delle Autorità di Polizia.

Articolo 33
(Attività subacquee per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi)

1. L'esercizio delle attività subacquee per conseguimento brevetti subacquei sportivi, organizzate a fine di lucro, è soggetto alla vigilanza del Comandante del Porto, ai sensi del 1° comma dell'art. 68 del Codice della Navigazione.
2. Chiunque intenda svolgere le predette attività in modo permanente o annuale deve comunicare formalmente l'inizio dell'attività secondo le procedure dettate dall'Ordinanza n°36/2000 della Capitaneria di Porto di Rimini.
3. L'esercizio delle citate attività in forma temporanea e/o saltuaria può essere svolto con l'osservanza delle norme del presente Regolamento ed è soggetto al rilascio di autorizzazione di questa Autorità Marittima.

NORME DISCIPLINANTI L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SUBACQUEA SCOPO TURISTICO SPORTIVO

Articolo 34

(Norme di sicurezza - segnalamenti - limiti di operatività)

Ogni subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi con il galleggiante previsto dall'art.130 DPR del 2.10.1968 n° 1639 e successive modifiche.

In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri.

In caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.

Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo.

Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.

Ogni evento straordinario che dovesse verificarsi nel corso delle attività previste dal presente Capo dovrà essere annotato e comunicato con la massima consentita tempestività a questa Autorità Marittima.

Articolo 35

(Norme e divieti in materia di pesca sportiva e ricreativa subacquea)

1. La pesca subacquea sportiva è soggetta alle seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) ciascun singolo pescatore sportivo deve segnalarsi ed operare in conformità alle disposizioni di cui al precedente articolo 34;
 - b) la pesca sportiva subacquea è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione;
 - c) il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli o molluschi;
 - d) è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea;
 - e) è vietato tenere il fucile in posizione di armamento se non in immersione;
 - f) è vietato affidare il fucile subacqueo a persona di età inferiore a 16 anni.
2. L'esercizio dell'attività di pesca subacquea è vietata:
 - a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
 - b) a distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, impianti da pesca e alle reti da posta;
 - c) a distanza inferiore a 300 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
 - d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata in porto e in zone di ancoraggio;
 - e) dal tramonto al sorgere del sole.

Articolo 36

(Norme per lo svolgimento del diving con natanti da diporto)

1. L'esercente l'attività di diving deve mantenere il mezzo nautico utilizzato in perfetta efficienza, completo delle dotazioni di sicurezza previste dall'allegato V e dall'art. 90 Regolamento di Attuazione del Codice della nautica D.M. 29.07.2008 n.146, e coperto da assicurazione obbligatoria per le responsabilità civile verso terzi nonché della polizza assicurativa estesa ai passeggeri trasportati.
2. Il diving può essere effettuato solo con mare e tempo assicurati favorevoli.

3. Per la condotta delle unità che effettuano diving si applicano le norme previste dal Titolo II del Regolamento di Attuazione del Codice della nautica D.M. 29.07.2008 n.146.
4. Le immersioni subacquee a scopo sportivo/ricreativo richiedono la presenza a bordo del mezzo o in immersione, di persona abilitata al primo soccorso d'emergenza subacqueo.
5. Sugli scafi dei mezzi impiegati nel diving devono essere riportati in un punto ben visibile gli elementi identificativi dell'esercente l'attività medesima mediante lettere adesive.
6. L'esercente, prima della partenza, deve annotare su apposito registro, da sottoporre a visto iniziale dell'Autorità Marittima, il numero delle persone imbarcate, l'inizio e termine attività, le generalità delle persone imbarcate.
7. Per l'arrivo e la partenza delle unità adibite a diving, dovranno essere installati idonei corridoi di lancio, qualora ciò avvenga al di fuori di porti, darsene o altre idonee strutture. Le domande di autorizzazione per l'istallazione dei corridoi di lancio, sia prospicienti ad arenili in concessione che liberi, dovranno essere presentate agli Uffici Regionali decentrati del demanio così come previsto dalla Ordinanza Balneare in vigore.

NORME DISCIPLINANTI L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ORGANIZZATE PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI SUBACQUEI

Articolo 37

(Soggetti autorizzati)

Nelle acque del Circondario Marittimo di Cesenatico l'effettuazione di attività subacquee organizzate o per il conseguimento di brevetti, è consentito esclusivamente a Società di persone e/o capitali nella formulazione del Codice Civile, Circoli Sportivi affiliati a Federazioni sportive nazionali, Associazioni legalmente riconosciute e Imprese che prevedono espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto, ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli, nonché degli art.2 del Codice della nautica da diporto e 90 e 91 del Regolamento di Attuazione del Codice della nautica D.M. 29.07.2008 n.146.

Articolo 38

(Attività subacquee organizzate da Società, Circoli Sportivi/ Associazioni/Imprese)

1. Nel caso di immersioni subacquee effettuate da Società/Circoli Sportivi/ Associazioni/Imprese per l'esercizio di attività organizzate o per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute.
2. Prima di procedere a tali immersioni, il sodalizio organizzatore dovrà far pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico, anche a mezzo fax, una informativa (come da allegato F) riportante:
 - a) data, ora e luogo dell'immersione;
 - b) numero dei partecipanti;
 - c) nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
 - d) eventuale unità navale utilizzata;
 - e) modalità operative.

Articolo 39

(Dotazioni di sicurezza)

1. Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza:
 - a) quelle previste dall'art. 90 e 91 del Regolamento di Attuazione del Codice della nautica D.M. 29.07.2008 n.146.
 - b) tabella riportante i numeri telefonici e/o frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.) conforme all'allegato E;

c) megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito.

Articolo 40 **(Norme per l'accompagnatore/istruttore)**

1. L'accompagnatore/Istruttore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità connesse con l'attività svolta.
2. L'accompagnatore/Istruttore dovrà, altresì, essere appositamente assicurato ed edotto in relazione alla normativa di sicurezza vigente ed applicabile all'attività in oggetto.
3. Ogni accompagnatore non può guidare simultaneamente nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi, in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.
4. Durante le prove d'immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore-allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate, nel luogo di partenza deve essere presente un istruttore esperto di R.C.P. (rianimazione cardiopolmonare) o un medico esperto in medicina iperbarica.
5. Le immersioni guidate e le prove pratiche d'immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni in vigore contenute nel presente Regolamento e nell'ordinanza balneare, e le stesse, dovranno, comunque, avvenire in zone non frequentate da mezzi nautici.

Articolo 41 **(Norme di sicurezza – segnalamenti - limiti di operatività)**

Si applicano le norme di sicurezza, sui segnalamenti e sui limiti di operatività previste dall'art.34 del presente Regolamento.

Articolo 42 **(Impiego unità di appoggio - segnalamenti)**

1. Nel caso il subacqueo si avvalga dell'ausilio dell'unità di appoggio, la stessa, oltre ai prescritti segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, deve mostrare:
 - a) durante il giorno una bandierina di colore rosso con diagonale bianca in sostituzione del pallone galleggiante rosso recante una bandierina rossa con striscia diagonale bianca;
 - b) di notte, tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d'orizzonte (solo nel caso di lunghezza superiore a metri 12), con portata di almeno un miglio (Colreg '72).

Articolo 43 **(Requisiti delle unità di appoggio alle attività subacquee)**

1. Le unità di appoggio alle attività subacquee devono essere equipaggiate, con personale munito dei prescritti titoli professionali marittimi e le dotazioni di sicurezza previste dalle norme di cui al D.P.R. 8 novembre 1991, n° 435 (Approvazione del regolamento per la Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), per la tipologia delle unità navali e per la navigazione effettuata, se unità adibite ad uso in conto proprio, e con personale munito delle abilitazioni prescritte per la nautica da diporto e dotazioni previste dal Regolamento di Attuazione del Codice della nautica D.M. 29.07.2008 n.146, se unità adibite ad uso diving diportistico. In tale ultimo caso, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di attrezzatura sportiva subacquea imbarcata.

2. In caso l'unità navale d'appoggio sia ancorata, il cavo d'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale).
3. L'unità di appoggio, durante l'immersione, dovrà essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 44

(Divieti per tutte le attività subacquee)

1. L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:
 - a) a distanza inferiore a metri 500 dagli impianti fissi, da pesca e dalle reti da posta;
 - b) a distanza inferiore a metri 300 dalle navi mercantili e militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
 - c) nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'uscita e l'entrata nei porti e per l'ancoraggio;
 - d) nelle zone di mare interdette alla balneazione, od alla stessa esclusivamente destinate.

Articolo 45

(Tutela delle attività subacquee)

1. E' vietata la navigazione e l'ancoraggio a distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti indicanti la presenza di subacquei in immersione, così come previsto dall'art. 91 Regolamento di Attuazione del Codice della nautica D.M. 29.07.2008 n.146.

CAPO XII

PRESCRIZIONI TEMPORALI

CORRIDOI DI LANCIO

Articolo 46

(Condizioni e caratteristiche)

1. Le domande di autorizzazione per l'installazione di "corridoi" di lancio/atterraggio, sia prospicienti ad arenili in concessione che liberi, devono essere presentate ai competenti Uffici comunali così come previsto dall'Ordinanza balneare in vigore.
2. I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) ampiezza di metri 20 e devono essere delimitati lateralmente da due linee di boe di colore arancione parallele tra loro fino ad una lunghezza mt 500 dalla battigia;
 - b) le boe di una stessa linea devono essere sistemate ad una distanza massima di metri 20 l'una d'altra;
 - c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante e in maniera da non costituire pericolo per i bagnanti;
 - d) per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 500 mt. dovrà essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 cm, con indicato il nome del titolare e il numero di autorizzazione;
 - e) ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "CORRIDOIO USCITA NATANTI - VIETATA LA BALNEAZIONE", tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la predetta dicitura anche nelle lingue italiano, inglese, francese, tedesco e russo;
 - f) il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.

Articolo 47
(Divieti e obblighi nei corridoi di lancio)

Nella zona di mare vietata alla navigazione, ed ampia 500 (cinquecento) metri dalla costa, per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario tavole a vela e moto d'acqua devono essere osservate le seguenti prescrizioni e norme di comportamento:

1. L'atterraggio e la partenza devono avvenire **esclusivamente** attraverso appositi corridoi di lancio, realizzati secondo quanto disposto dall'articolo precedente.
2. Le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua e le unità adibite all'esercizio dello sci nautico, paracadutismo ascensionale e attività di traino similari, devono attraversare detti corridoi di lancio a lento moto ed a velocità non superiore a 3 (tre) nodi.
3. Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi di lancio con andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza.
4. E' vietato, all'interno dei corridoi, l'ormeggio, l'ancoraggio e lo stazionamento di qualsiasi unità da diporto.
5. E' fatto, comunque, divieto alle unità da diporto a motore, a vela ed a vela con motore ausiliario, di raggiungere e partire dalle spiagge frequentate da bagnanti senza utilizzare gli appositi corridoi di lancio.
6. Qualora non esistano corridoi di lancio le unità da diporto potranno attraversare la fascia di 500 (cinquecento) metri dalla costa interdetta alla navigazione a motore ed a vela, solo in caso di unità di piccola stazza e che navighino esclusivamente a remi, e con apparato propulsivo sollevato, e che comunque in relazione alle caratteristiche tecniche costruttive ed alle dotazioni possedute siano effettivamente idonee ad essere condotte a remi.
7. All'interno dei corridoi di lancio è vietata la balneazione, la sosta, stazionamento ancoraggio, nonché l'esercizio di ogni altra attività nautica e/o acquatica, diversa dal transito da e per la spiaggia.
8. L'eventuale sosta a secco di natanti da diporto sull'arenile è soggetta alle condizioni all'uopo stabilite dal Comune di riferimento per l'uso del demanio marittimo/prescrizioni sull'uso delle spiagge.

(domanda in carta semplice in duplice copia)

ALLEGATO A

Domanda per l'impiego dei natanti in attività di locazione/noleggio per gli usi ricreativi e turistici di carattere locale

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
CESENATICO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via/piazza _____
-C.F. _____ legale rappresentante della Società /Ditta individuale _____ con sede a _____ Prov () in via/piazza _____ n° _____ tel. _____
Cell. _____ iscritta al n° _____ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ esercente l'attività di locazione/noleggio unità da diporto,

DICHIARA

che i sottonotati natanti da diporto, contrassegnati con il numero progressivo di seguito indicato, verranno utilizzati per l'esercizio dell'attività di locazione/noleggio per usi ricreativi e turistici con le modalità previste dall'Ordinanza n° _____ della Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico.

1. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____ n° progressivo _____
lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____, potenza massima del motore applicabile _____
CV/KW, n°max persone trasportabili _____;

Assicurazione;

2. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____ n° progressivo _____
lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____, potenza massima del motore applicabile _____
CV/KW, n°max persone trasportabili _____;

Assicurazione;

3. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____ n° progressivo _____
lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____, potenza massima del motore applicabile _____
CV/KW, n°max persone trasportabili _____;

Assicurazione;

4. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____ n° progressivo _____
lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____, potenza massima del motore applicabile _____
CV/KW, n°max persone trasportabili _____;

Assicurazione;

Dichiara inoltre che i natanti suindicati se impiegati nelle attività di noleggio, verranno condotti dal sottonotato personale dipendente (o dal titolare) dell'impresa:

1. Cognome e nome _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ Prov () in via/piazza _____ n° _____ in possesso della seguente abilitazione al comando di unità da diporto: _____;

2. Cognome e nome _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ Prov () in via/piazza _____ n° _____ in possesso della seguente abilitazione al comando di unità da diporto: _____;

I natanti suindicati verranno impiegati nel Comune di _____ in località _____ nel tratto di costa compreso tra _____

Si allega il certificato di iscrizione nel registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 445/2000

_____ il _____

IL RICHIEDENTE

Informativa ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196: I dati sopra riportati verranno utilizzati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Domanda per l'impiego dei natanti in attività di locazione/noleggioALL' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
CESENATICO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via/piazza _____
 -C.F. _____ legale rappresentante della Società /Ditta individuale _____ con sede a _____ Prov () in via/piazza _____ n° _____ iscritta al n° _____ tel. _____ Cell. _____ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ esercente l'attività di locazione/noleggio unità da diporto,

DICHIARA

che i sottonotati natanti da diporto, contrassegnati con il numero progressivo di seguito indicato, verranno utilizzati per l'esercizio dell'attività di locazione/noleggio per usi ricreativi e turistici con le modalità previste dall'Ordinanza n° _____ dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico.

1. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____ n° progressivo _____
 lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____, potenza massima del motore applicabile _____
 CV/KW, n°max persone trasportabili _____;

Assicurazione;

2. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____ n° progressivo _____
 lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____, potenza massima del motore applicabile _____
 CV/KW, n°max persone trasportabili _____;

Assicurazione;

3. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____ n° progressivo _____
 lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____, potenza massima del motore applicabile _____
 CV/KW, n°max persone trasportabili _____;

Assicurazione;

4. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) _____ n° progressivo _____
 lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____, potenza massima del motore applicabile _____
 CV/KW, n°max persone trasportabili _____;

Assicurazione;

Dichiara inoltre che i natanti suindicati se impiegati nelle attività di noleggio, verranno condotti dal sottonotato personale dipendente (o dal titolare) dell'impresa:

1. Cognome e nome _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ Prov () in via/piazza _____ n° _____ in possesso della seguente abilitazione al comando di unità da diporto: _____;

2. Cognome e nome _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ Prov () in via/piazza _____ n° _____ in possesso della seguente abilitazione al comando di unità da diporto: _____;

I natanti suindicati verranno impiegati nel Comune di _____ in località _____ nel tratto di costa compreso tra _____

Si allega il certificato di iscrizione nel registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 445/2000

_____ il _____

IL RICHIEDENTE

Informativa ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196: I dati sopra riportati verranno utilizzati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Domanda per l'impiego di mezzi da spiaggia a remi , a pedali, canoe, sup ed altri mezzi simili in attività di locazione/noleggiorALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
CESENATICO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via/piazza _____
 -C.F. _____ legale rappresentante della Società /Ditta individuale _____ con sede a _____ Prov () in via/piazza _____ n° _____ iscritta al n° _____ tel. _____ Cell. _____ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ esercente l'attività di locazione/noleggior di mezzi da spiaggia,

DICHIARA

che i sottoeloti mazzi da spiaggia del tipo _____, contrassegnati con il numero progressivo di seguito indicato, verranno utilizzati per l'esercizio dell'attività di locazione/noleggior per usi ricreativi e turistici con le modalità previste dall'Ordinanza n° _____ dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico.

1. Tipo (a remi /a pedali/etc..) _____ n° progressivo _____
 lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____, n° max persone trasportabili _____;
2. Tipo (a remi /a pedali/etc..) _____ n° progressivo _____
 lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____, n° max persone trasportabili _____;
3. Tipo (a remi /a pedali/etc..) _____ n° progressivo _____
 lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____, n° max persone trasportabili _____;
4. Tipo (a remi /a pedali/etc..) _____ n° progressivo _____
 lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____, n° max persone trasportabili _____;
5. Tipo (a remi /a pedali/etc..) _____ n° progressivo _____
 lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____, n° max persone trasportabili _____;
6. Tipo (a remi /a pedali/etc..) _____ n° progressivo _____
 lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____, n° max persone trasportabili _____;
7. Tipo (a remi /a pedali/etc..) _____ n° progressivo _____
 lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____, n° max persone trasportabili _____;
8. Tipo (a remi /a pedali/etc..) _____ n° progressivo _____
 lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____, n° max persone trasportabili _____;
9. Tipo (a remi /a pedali/etc..) _____ n° progressivo _____
 lunghezza f.t. cm _____ larghezza cm _____, n° max persone trasportabili _____;

Dichiara inoltre che le predetti unità verranno impiegati nel Comune di _____ in località _____ nel tratto di costa compreso tra _____

Si allega il certificato di iscrizione nel registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 445/2000

_____ il _____

IL RICHIEDENTE

Informativa ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196: I dati sopra riportati verranno utilizzati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

ALLEGATO D

(In carta semplice da allegare alla domanda per l'esercizio dell'attività di locazione/noleggio con natanti da diporto e mezzi da spiaggia)

ALL' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
CESENATICO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ Prov () in via/piazza _____ n° _____
C.F. _____ legale rappresentante della Società/Ditta individuale _____
con sede a _____ Prov () in via/piazza _____ n° _____
Partita IVA _____ iscritta al n° _____ del Registro delle Imprese presso
la C.C.I.A.A. di _____ con riferimento all'istanza per lo svolgimento dell'attività di
locazione/noleggio di unità da diporto,

COMUNICA

che il natante oggetto dell'attività di locazione/noleggio è provvisto di polizza assicurativa
n° _____ rilasciata in data _____ dalla Compagnia _____ e
valida fino al _____,

DICHIARA

altresì che l'Autorità Marittima è da ritenersi con la presente espressamente manlevata da qualsiasi
responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per eventuali danni a terzi e/o
persone o cose trasportate -ivi compresi i passeggeri -che dovessero verificarsi nel corso della predetta
attività.-

_____ lì _____

IL DICHIARANTE

Informativa ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196:

I dati sopra riportati verranno utilizzati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

ALLEGATO E

TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE La tempestività dell'intervento di soccorso è legata alla esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

NUMERO BLU EMERGENZE IN MARE	1530 CHIAMATA GRATUITA	
8° M.R.S.C. RAVENNA (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE)	0544 443011	(H24)
CAPITANERIA DI PORTO U.C.G. RIMINI (UNITA' COSTIERA DI GUARDIA)	054150211 / 054150121	(H24)
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CESENATICO	0547/80028	(08.00 – 20.00)
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (H24)	115	(H24)
CROCE ROSSA ITALIANA	118	(H24)
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE CESENATICO	0547 674810	(H24)
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE CESENA	0547 352500	(H24)
CENTRO IPERBARICO RAVENNA	0544500152	

ASCOLTO RADIO VHF/FM STAZIONE RADIO COSTIERA

8° M.R.S.C. RAVENNA (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA)	Canale 16 (H24)
DENOMINAZIONE:	COMPAMARE RAVENNA
CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI	Canale 16 (H24)
DENOMINAZIONE:	COMPAMARE RIMINI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CESENATICO	Canale 16 (dalle 08.00 alle 20.00)
DENOMINAZIONE:	CIRCOMARE CESENATICO



IMMERSIONI SUBACQUEA PER CONSEGUIMENTO BREVEVETI

SOCIETA'/CIRCOLO SPORTIVO/ASSOCIAZIONE/IMPRESA

DATA ORA PREVISTA IMMERSIONE:

LUOGO

NUMERO DEI PARTECIPANTI

NOMINATIVO ISTRUTTORE/I RESPONSABILE/I ED EVENTUALI ASSISTENTI

UNITA' NAVALE UTILIZZATA

MODALITA' OPERATIVE

DATA_____ **ORA**_____

FIRMA
